Compensazione prezzi dei materiali. le novità nella L. n. 41/2023

8 Maggio 2023

Ad integrazione della precedente news relativa alla conversione in legge del decreto-legge n. 13 del 2023, recante **"***disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", si evidenzia quanto segue.

L'articolo 52, comma 5-quinquies, ha introdotto nel testo D.L., in sede di conversione, misure in materia di revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori, modificando in più punti **l'art. 26, comma 6-*ter* del D.L. 50/2022**.

L'art. 26, nella formulazione previgente alla conversione del decreto in commento, ha previsto l'applicazione dell'ultimo prezzario regionale adottato (ovvero il prezzario infrannuale 2022 o, se già adottato, il prezzario 2023) agli **appalti pubblici di lavori**, relativi anche ad **accordi quadro**, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 **che non abbiano accesso al Fondo per le opere indifferibili** (art. 26, comma 7 del D.L. 50/2022), con riferimento agli **stati di avanzamento lavori** (SAL) concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Ora, con il **comma 5-quinquies,** alla **lettera *a)***:

- si **estende** l'applicazione delle previste misure agli **appalti pubblici di lavori e agli accordi quadro aggiudicati**sulla base di offerte **con termine finale** di presentazioneal **30 giugno 2023** (invece che alla data termine del 31 dicembre 2022);
- si estendono le predette misure anche alle **concessioni di lavori,**in cui è parte una pubblica amministrazione, **stipulate in un termine compreso dal 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023**.

Con la **lettera *b)***, si prevede **l'estensione** anche alle **concessioni** di quanto stabilito per gli appalti di lavori e accordi quadro, indicati dall'art. 26, comma 6-*ter,* relativamente alla rideterminazione nella misura dell'80 per cento della **soglia riconosciuta dalla stazione appaltante**, per i **maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali**, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.

La lettera *c)*, che aggiunge un ulteriore periodo al comma 6-*ter* dell'art. 26 del D.L. 50/2022, precisa che:

- per le **concessioni di lavori, l'accesso** al richiamato **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva**;**
- nelle ipotesi dei **contratti di partenariato pubblico privato**e dei **contratti di concessione stipulati in base alla finanza di progetto**, disciplinati dagli articoli 180 e 183 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica

Allegati

art52-L
Apri